

REGOLAMENTO (CEE) N. 1545/89 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 1989
relativo a misure transitorie per la concessione di aiuti al reddito agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai termini dell'articolo 11, primo comma del regolamento (CEE) n. 768/89, sono vietati, per principio, gli aiuti al reddito agricolo; le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle previste nel medesimo regolamento; che l'articolo 12 di tale regolamento consente, se del caso, di adottare misure transitorie in proposito;

considerando che, già prima dell'adozione del regolamento (CEE) n. 768/89, alcuni Stati membri, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, avevano notificato alla Commissione dei progetti intesi a istituire o a prorogare degli aiuti al reddito agricolo; che, in base all'articolo 11, secondo comma del regolamento (CEE) n. 768/89, il ricorso all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato è ormai escluso per considerare questi aiuti compatibili con il mercato comune; che, in attesa dell'adozione delle numerose modalità di applicazione ancora necessarie per attuare il regime di aiuti istituito dal regolamento (CEE) n. 768/89, è opportuno, a titolo transitorio, determinare criteri specifici di approvazione degli aiuti al reddito in questione;

considerando che, senza poter pretendere al finanziamento comunitario di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 768/89, questi aiuti sembrano accettabili provvisoriamente se rispettano in larga misura, sotto il profilo materiale, le condizioni quadro fissate da detto regolamento, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei beneficiari potenziali, del livello dell'aiuto e del carattere degressivo di quest'ultimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga agli articoli 2, 7 e 11 del regolamento (CEE) n. 768/89, possono essere autorizzati, a titolo transitorio, gli aiuti al reddito agricolo:

- a) i cui progetti relativi alla loro istituzione o modifica sono stati notificati alla Commissione prima del 1° aprile 1989, in base all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;
- b) che rispettano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 768/89; e
- c) che possono essere considerati in larga misura conformi agli articoli 4 e 5 di detto regolamento.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto agli aiuti al reddito oggetto di una decisione di concessione ai beneficiari individuali anteriormente al 1° gennaio 1990 e che, almeno in parte, sono anche versati prima di questa data.

3. La Commissione decide in merito all'autorizzazione degli aiuti di cui al presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 93 del trattato.

4. Gli aiuti autorizzati in base al presente regolamento non possono essere oggetto del finanziamento comunitario di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 768/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1989.

Per la Commissione
 Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.